

Sent. n. 70/2025 pubbl. il 06/05/2025
Rep. n. 70/2025 del 06/05/2025

**RG 2/2025 PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
OMOLOGATO**

RG 32-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

PROC. UNIT. 32-1/2025

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 06/05/2025**

Il Giudice dott. Bruno Casciarri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso nel proc. 32-1/2025 depositato il 30-01-2025 da:

IACONE GIUSEPPE, nato a Napoli (NA) il 23/09/1971, già residente in Arcade (TV), via Indipendenza 117/A, ora dal 30/01/2024 residente in 30173 Venezia (VE), Via Triestina 68/A, C.F. CNIGPP71P23F839J, rappresentato e assistito dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso, C.F. PGTCHR77T62L407P, tramite l'OCC Equità e Giustizia del Comune di Villorba (TV) per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti e istanza ex art. 70 comma 4 CCI;

esaminate le integrazioni e chiarimenti di cui all'atto depositato il 17-02-2025;

Rilevato che:

- sussiste la competenza del Tribunale di Treviso atteso che lo Iacone ha trasferito la residenza da Arcade a Venezia nell'anno anteriore al deposito dell'istanza;
- il ricorrente è consumatore in stato di sovraindebitamento;
- la domanda è corredata dei documenti di cui all'art. art. 67 comma 2 CCI;



- è allegata la relazione dell'OCC con le indicazioni di cui all'art. 68 comma 2 lett. a), b), c), d) e la valutazione del merito creditizio;
- non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCI;
- con decreto ex art. 70 CCI del 7-3-2025 veniva aperta la procedura, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta e del piano, disposte le misure richieste della sospensione e quindi il divieto di intraprendere / continuare le azioni esecutive sul patrimonio del ricorrente, quali, in particolare, le attuali trattenute sullo stipendio del ricorrente in virtù della cessione del quinto/ della delegazione di pagamento in atto in favore di Fides Spa e BNL Finance, in quanto non coerenti con il piano proposto e in violazione della par condicio creditorum;
- nel termine fissato dal Giudice nel citato decreto i soli creditori: "Financit S.p.a.", "Fiditalia S.p.a." e "Fides S.p.a." hanno presentato osservazioni;

Evidenziato che:

- per i primi due si tratta di precisazioni dell'entità dei rispettivi crediti per importi che innalzano, se pur di poco, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari portandola da 44,23 a 44,43%;
- per Fides Spa la contestazione di non convenienza si basa su due assunti non corretti ovvero che debba tenersi in considerazione per il confronto con l'alternativa liquidatoria del TFR, posta che matura solo alla cessazione del rapporto di lavoro, e del pignoramento del quinto dello stipendio di cui fruiva la sola Fides Spa in evidente violazione della par condicio creditorum; analogamente la contestazione della meritevolezza non tiene conto della patologia [REDACTED] dello Iacone;

Rilevato che il piano e la proposta prevedono:

- un arco temporale di 54 mesi;
- la messa a disposizione della massa dei creditori una quota parte dei redditi percepiti dallo Iacone, quantificata in complessivi € 45.900,00;
- l'integrale soddisfacimento delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati, e la corresponsione, a favore dei creditori chirografari, di un importo corrispondente al 44,43% del credito accertato.



Ritenuto in conclusione che l'opposizione / contestazione della convenienza da parte della Fides Spa sia infondata e che sussistano le condizioni di ammissibilità e fattibilità per l'omologa del piano.

PQM

Visto l'art. 70 CCI

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da IACONE GIUSEPPE, nato a Napoli (NA) il 23/09/1971, C.F. CNIGPP71P23F839J

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la sentenza sia comunicata a cura dell'OCC ai creditori e pubblicata a norma dell'art. 70 comma 1 CCI.

Dispone quanto alla fase esecutiva che:

- tutte le somme destinate ai creditori siano versate nel conto della procedura;
- l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, in particolare:
 - depositando ogni sei mesi una relazione sullo stato dell'esecuzione, evidenziando eventuali inadempimenti, ritardi nell'esecuzione o l'inattuabilità del piano, senza possibilità di modifiche;
 - segnalando tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
 - depositando la relazione finale, terminata l'esecuzione del piano, indicando quanto non integralmente e correttamente eseguito.

Treviso, lì 6 maggio 2025

II GIUDICE

Bruno Casciarri

